

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 03.03.2022

C O M U N E D I S A N M I C H E L E A L T A G L I A M E N T O

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 16.03.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 24.03.2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 03.03.2022

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute.
2. Esso viene emanato in applicazione delle disposizioni di cui alla vigente legislazione comunale ed in esecuzione delle disposizioni dello Statuto comunale.

Art. 2 Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale dura in carica cinque anni che decorrono dalla convalida dei consiglieri eletti e terminano alla data di elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. L'elezione dei Consiglieri Comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

Art. 3 Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in San Michele al Tagliamento - Capoluogo - Piazza Libertà n. 2.
2. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato al di fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Veneto, per tutto il tempo in cui il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni.

Art. 4 Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte, nella sede abituale o anche nei luoghi previsti dal presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento posto all'ordine del giorno.
3. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi da parte dei soggetti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno, ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 5 Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva i consiglieri comunali hanno pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 6 Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere comunicate prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascriversi a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Art. 7

Funzioni rappresentative dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

Art. 8

Indennità

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del proprio mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla vigente legislazione.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri il gettone di presenza anche per il giorno successivo.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri Comunali nella stessa misura e alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti di cui al successivo articolo 71.
4. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 c. 2 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
5. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dall' art. 82 c. 1 delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. Il gettone di presenza è dovuto agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 4.
6. I Consiglieri Comunali che risiedono o domiciliano fuori del capoluogo del Comune (definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento) hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai commi precedenti.
7. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate. La presente norma si applica anche nell'ipotesi di partecipazione a riunioni di organi regionali o nazionali delle associazioni fra gli Enti locali che hanno rilevanza nazionale.
8. I Consiglieri Comunali possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art.

16 dello Statuto.

2. Esso è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio il quale ne assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il presente Regolamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, esso è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio o del Sindaco, l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, del Sindaco e del Vicesindaco, l'adunanza del Consiglio è presieduta dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 9 bis **Presidenza delle adunanze**

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio comunale con votazione segreta a maggioranza dei componenti il consesso nella prima adunanza successiva alle elezioni, ovvero nella prima adunanza utile a seguito di sfiducia, dimissioni, morte, impedimento permanente ovvero altre cause sopravvenute che impediscano lo svolgimento della carica. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

2. Per le cause indicate dall'art. 28bis, comma 2, dello Statuto la revoca dalla carica di Presidente può essere richiesta quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, con votazione segreta e con la stessa maggioranza prevista per la nomina.

3. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

4. Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro venti giorni per l'elezione del nuovo Presidente. Se il Presidente è stato revocato e, contestualmente, non è stato eletto il nuovo Presidente, il Consiglio è convocato dal Sindaco.

Art. 10 **Convocazione**

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio allo scopo da questi eletto, ivi incluso il palazzo municipale, a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. La notifica è valida anche se avvenuta in luogo diverso dal domicilio purché all'interno del territorio comunale.

Nel caso in cui il Consigliere sia dotato di apparecchiature informatiche e/o fax, accettandone lo stesso per iscritto le condizioni d'uso, tutte le notifiche e le comunicazioni previste dal presente regolamento si intendono utilmente effettuate attraverso la rete e/o la trasmissione via fax.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune e che non intendono avvalersi dei mezzi previsti al punto nr. 2 del presente articolo, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a trasmettere l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo del messo comunale.

5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione; se il consigliere non viene trovato presso il domicilio da questi indicato, ovvero risultasse infruttuosa la notifica effettuata con le modalità di cui ai precedenti commi, il messo dovrà farne menzione in calce all'atto, lasciandone avviso al domicilio del Consigliere e la notifica verrà data per perfezionata alla data dell'annotazione.

6. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sedute va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, deve essere consegnato almeno 24 ore

prima.

8. Contestualmente l'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune e nei luoghi pubblici consueti almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nell'Ufficio di Segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria Comunale, deve essere inviata ai Revisori dei Conti e agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.

12. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità, il Presidente del Consiglio può disporre l'affissione di appositi manifesti.

Art. 11

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è proseguita per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata nell'avviso di prima convocazione, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, se necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10.

5. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono comunque essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione, dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 13

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, così come disposto dal successivo art. 31.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L' inversione di questi, su proposta del Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Prima dell'inizio della discussione qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno può essere ritirato su proposta del Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio per motivate ragioni di opportunità.
6. La prima ora di ogni seduta viene dedicata alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle mozioni.

Art. 14

Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare per iscritto, al proponente, i motivi del diniego.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta utile, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Art. 15

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le condizioni, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 16

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale possibilmente almeno quattro giorni precedenti quello dell'adunanza se la seduta è ordinaria, almeno tre giorni prima dell'adunanza se la seduta è straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno 12 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti dalla Legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
4. Le proposte definitive del Bilancio annuale di Previsione, della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori del Conto, sono depositate entro il decimo giorno antecedente il termine di approvazione del Bilancio, presso il Servizio Finanziario, a disposizione dei consiglieri sino al giorno antecedente l'inizio della discussione consiliare.
5. I consiglieri possono presentare emendamenti agli schemi del Bilancio, consegnando gli emendamenti stessi al Protocollo del Comune almeno sette giorni prima della data della seduta stabilita per l'approvazione del Bilancio, secondo quanto prescritto dal vigente Regolamento di Contabilità.

6. Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo aver acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile. Non è dovuto sugli emendamenti il parere del Collegio dei Revisori del Conto.
7. Il Bilancio, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a maggioranza assoluta dei votanti.
8. Il Rendiconto di gestione viene messo a disposizione dei consiglieri comunali 20 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

Art. 17 **Adunanze**

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati nel verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
2. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, avverte il Presidente del Consiglio che può fare richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto nel verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 18 **Partecipazione dell'assessore non consigliere**

1. Gli eventuali Assessori non Consiglieri di cui al comma 4 dell'art. 33 dello Statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatori e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essere loro notificato l'avviso di convocazione del Consiglio.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

TITOLO IV **DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 19 **Diritti dei Consiglieri**

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni nonché presentare istanze di sindacato ispettivo, su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 20 **Diritto d'iniziativa**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale così come stabilito dalla Legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria e la comunica alla Giunta.
4. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o risulti comunque illegittima, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale, specificandone i motivi. Se l'istruttoria si è invece conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il nominativo del Consigliere proponente.

Art. 21 Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Emendamenti di limitata entità possono essere presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale che ne cura con urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario Generale, l'ulteriore trattazione della deliberazione può essere rinviata alla fine della seduta, dopo la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, affinché tale funzionario possa acquisire i necessari elementi di valutazione. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 22 Diritto di presentare interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco o agli Assessori interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano le proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e le altre competenze agli stessi attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Per agevolare l'esercizio di tale diritto il Presidente del Consiglio comunica ai Capigruppo consiliari, con sufficiente anticipo, la presunta data del Consiglio Comunale.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
4. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo o entro il quinto giorno precedente la data dell'adunanza del Consiglio.
5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette eventuale copia del testo al Presidente del Consiglio e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni dal momento della presentazione.
6. Le interrogazioni sono presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.
7. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
8. Se deve essere data risposta orale, l'interrogante può chiedere che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
9. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
10. In caso di assenza giustificata si rinvia la discussione, salvo che l'interessato, in alternativa, non richieda una risposta scritta.

11. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta improponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

12. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'argomento;
- b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto dalla risposta;
- d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 23 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno tre Consiglieri o da un Capogruppo, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento o a impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

3. Il presentatore deve illustrare la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha cinque minuti per la replica.

4. Dieci minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 24 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.

3. Non sono consentiti altri interventi se non per dichiarazione di voto.

Art. 25 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui ai precedenti articoli e votati per alzata di mano.

Art. 26 Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per alzata di mano dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 27 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

Art. 29 Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore ai cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o soddisfatto o insoddisfatto.
3. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza da parte del Presidente del Consiglio.
5. In caso di assenza giustificata se ne rinvia lo svolgimento.
6. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco ad una sua interpellanza, può presentare sulla risposta stessa apposita mozione.

Art. 30

Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla prima seduta utile. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Sindaco o degli Assessori, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 31

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria entro un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco, almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale la richiesta dei Consiglieri perviene all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione illustrativa dell'oggetto da trattare nonché una bozza di risoluzione, mozione o ordine del giorno. Nel caso in cui sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 19 e ss. del presente Regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio da parte del Presidente del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 32

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e da quelli delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. I diritti di cui ai precedenti commi sono esercitati dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici o al Segretario Generale.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge nonché ad un generale obbligo di riservatezza.

Art. 33
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere al Segretario Generale o ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali. La richiesta è ricevuta su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia e apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso all'atto della presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario Generale, o i Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali, qualora rilevino la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informano entro il termine di cui al precedente comma il Sindaco ed il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche.

TITOLO V
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 34
Persone ammesse nella sala delle adunanze
Comportamento del pubblico

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala consiliare. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario Generale, agli impiegati e alla forza pubblica, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
6. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualsiasi modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 35
Dei poteri di polizia nella sala consiliare

1. I poteri di polizia nella sala consiliare spettano al Consiglio Comunale e sono esercitati in suo nome dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta in qualsiasi momento, facendo risultare tale circostanza nel processo verbale.
3. Il Presidente del Consiglio dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, ne turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Sindaco ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala

nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

Art. 36 **Sanzioni disciplinari**

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre l'espulsione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'espulsione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 37 **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilirne l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 38 **Segreteria dell'adunanza**

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione in forma sintetica su apposito registro cartaceo.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge.

3. Il Segretario Generale può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il Segretario Generale sovrintende alla redazione in forma sintetica del processo verbale delle sedute pubbliche e redige, sempre in forma sintetica, quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5. Il Segretario Generale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 39 **Verbali**

1. I verbali delle adunanze sono gli atti pubblici che documentano la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Essi costituiscono il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportano i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da essi deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico (nastro di registrazione o compact disk, ecc.). In caso di richiesta da parte di Consiglieri o da parte di cittadini il Segretario Comunale, o suo delegato, provvederà a fornire il supporto magnetico. Qualora ne facciano espressa richiesta i consiglieri comunali potranno

ottenere copia del documento/file di registrazione o potranno richiederne la trascrizione integrale o in parte, indicando gli argomenti di interesse, dal supporto di registrazione. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale dopo la sua lettura al Consiglio, fatta salva comunque la possibilità di ciascun Consigliere di dettare le proprie dichiarazioni.

4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.

Art. 40

Verbale - Deposito - Rettifiche – Approvazione

1. I verbali sono depositati a disposizione dei consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali vengono posti in votazione.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate e della modifica si redige apposito verbale.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

Art. 41

Scrutatori: designazioni e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dagli scrutatori. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. In ogni deliberazione consiliare, qualora la votazione sia avvenuta a mezzo di schede, deve risultare se l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art. 42

Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed agli altri Consiglieri.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi.

Art.43
Verifica del numero legale - Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
3. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta fino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art.44
Inizio dei lavori

1. Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio effettua eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse. Il Sindaco, poi, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato. Tali interventi dovranno comunque essere contenuti nel limite di cinque minuti.
3. Un Consigliere per ciascun gruppo ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni importanti.
4. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art.45
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma questi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

Art.46
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al IV grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o ai provvedimenti di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una connessione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di suoi parenti od affini sino al IV grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi non comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala consiliare.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Generale che nel verbale dà atto dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 47
Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente ed il consigliere che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni di cui all' art. 93 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in materia di responsabilità.

Art. 48

Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 49

Durata degli interventi

1. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 c. 2 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno e per dichiarazione di voto.
2. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
3. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione invitandolo ad attenersi all'argomento stesso. Può, a proprio insindacabile giudizio, togliergli la parola se questi persista nel suo atteggiamento.
4. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario Generale per l'acquisizione a verbale.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 50

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificarle.
6. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 51

Pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, o la questione sospensiva.
2. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

4. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
5. Oltre al proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
7. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre che il proponente o uno dei proponenti, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
8. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
9. Ove il Consiglio venga chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 52 **Chiusura della discussione**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.
3. Dopo le dichiarazioni di voto si passa alla votazione.

Art. 53 **Termine dell'adunanza**

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capi Gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza.
5. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente del Consiglio.

Art. 54 **Norma finale**

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale e dei Capigruppo.

TITOLO VI **DELLE VOTAZIONI**

Art. 55 **Sistemi di votazione**

1. L'espressione del voto è normalmente palese. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone devono essere adottate a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la Legge, lo Statuto o il Regolamento espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria in tutti i casi previsti dalla Legge e tutte le volte che lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario Generale fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama l'esito.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti (costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti), e ne proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e sono conservate da quest'ultimo sino all'approvazione dei relativi verbali.
6. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, devono recare il timbro a secco del Comune e devono essere siglate dal Segretario Generale.
 - b) ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
7. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
8. Quando la Legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
9. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
10. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia dato atto a verbale.
11. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Art. 56

Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voci dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione della discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni o integrazioni;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
4. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di

modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

5. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 57

Annullamento e rinnovo della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 58

Mozione d'ordine

1. Durante la discussione i consiglieri possono presentare mozioni d'ordine.

2. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

3. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

4. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore, e per non più di 5 minuti ciascuno.

5. Il Presidente ha tuttavia la facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 59

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 60

Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Art. 61

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede una maggioranza qualificata di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono volontariamente dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la deliberazione è inefficace e quindi non è valida.
5. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione inefficace o respinta alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

TITOLO VII COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 62 La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni del T.U. suddetto nonché dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla Legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dall' art. 42 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali per le variazioni di bilancio.
4. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 63 Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti dal Segretario Generale all'esame del Prefetto della Provincia di Venezia.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale il Prefetto ha riconosciuto la competenza.

TITOLO VIII LE DELIBERAZIONI

Art. 64 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Tutte le deliberazioni devono essere motivate.
3. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Generale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal presente Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Generale, per quanto di sua competenza, e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Nella parte narrativa dell'atto devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti.

Art. 65

Approvazione - Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale, approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere all'annullamento, alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 66

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO IX

GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 67

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun Gruppo, formato da consiglieri eletti nella medesima lista, è costituito da almeno due Consiglieri, fatta eccezione per i Consiglieri che risultino unici eletti nella propria lista.
3. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto, e che non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Al

Gruppo misto può aderire anche il consigliere che risulti unico eletto nella sua lista. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati, con contestuale indicazione del Capogruppo prescelto.

5. I Consiglieri che non intendano far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo diverso.

6. I Consiglieri che subentrano ad altri Consiglieri, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

7. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo consiliare comunica al Segretario Generale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo prescelto. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, la cifra individuale più elevata.

8. I Gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1.

9. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

10. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 68

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant' altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

4. Alla riunione partecipa il Sindaco o un suo delegato, il Segretario Generale o il suo sostituto e possono assistere i funzionari comunali, se richiesti dal Presidente del Consiglio.

5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando ne è rappresentata almeno la metà.

7. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, ed in esecuzione della disposizione di cui all'art. 22 c. 5 dello Statuto comunale, il Presidente del Consiglio assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

Art. 69

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di istituire, con appositi atti, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso, nr. 3 commissioni consiliari consultive permanenti (Economia, Società, Territorio), nonché Commissioni temporanee o speciali per fini di consulenza, di studio, di controllo, di indagine o di inchiesta.

Art. 70

Istituzione e composizione delle Commissioni consiliari consultive permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

2. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

3. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione segreta.

4. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il

- maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente secondo comma.
5. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
 6. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
 7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla relativa sostituzione.
 8. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, informando per iscritto il Presidente della Commissione.
 9. I commissari che non intervengano ai lavori della Commissione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.

Art. 71

Funzioni delle Commissioni consiliari consultive permanenti

1. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle seguenti materie di loro competenza:
 - Commissione Economia: Finanze, Bilancio, Tributi, Programmazione, Attività produttive in genere, Turismo, ecc.;
 - Commissione Territorio: Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, ecc.;
 - Commissione Società: Pubblica istruzione, Cultura, Sport, Servizi Sociali, Assistenza, Sanità, ecc.
2. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta Comunale per conoscenza ed ai Servizi interessati per l'istruttoria.
3. Conclusasi positivamente l'istruttoria, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. In caso contrario, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

Art. 72

Funzionamento delle Commissioni consiliari consultive permanenti

1. La seduta per l'insediamento della Commissione deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per tale occasione la seduta medesima è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all' elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
3. L' elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. In capo di impedimento ciascun Commissario può essere sostituito da altro Consigliere appartenente al proprio Gruppo consiliare.

Art. 73

Notizie sull' insediamento

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuto insediamento delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del VicePresidente di ciascuna di esse.

Art. 74

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno, da recapitarsi ai commissari almeno 24 ore prima della seduta, sono partecipati al Sindaco, all' assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Art. 75
Validità delle sedute e delle decisioni

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni Consiliari è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti le commissioni medesime.
2. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 76
Partecipazione degli Amministratori

1. Nell'assoluto rispetto del criterio della rappresentanza proporzionale, il Sindaco e gli Assessori di reparto partecipano di diritto alle Commissioni consiliari consultive permanenti.

Art. 77
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato del Comune designato dal Segretario Generale o, in mancanza, da un componente designato dal Presidente della Commissione.
2. Il segretario della Commissione redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 78
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendosi in esso constare la non avvenuta espressione del parere da parte della Commissione competente.
4. Più Commissioni possono riunirsi congiuntamente per l'esame di problemi comuni. In tal caso la presidenza viene assunta dal Presidente più anziano di età e funge da segretario verbalizzante il segretario della Commissione cui appartiene il Presidente provvisorio delle Commissioni congiunte.

Art. 79
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Generale e dei titolari dei Servizi ed Uffici Comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti consorziati con il Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 80
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Art. 81
Commissioni temporanee e speciali

1. Il Consiglio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 19 comma 1 e comma 3 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee o speciali (per fini di consulenza, di studio, di controllo, di

garanzia, di indagine, di inchiesta), determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti, secondo quanto previsto dal precedente art. 69.

2. A tali Commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio.
3. Ai lavori di tali Commissioni possono partecipare esperti di comprovata esperienza tecnica.
4. La Presidenza delle Commissioni speciali di controllo e di garanzia è attribuita a Consiglieri appartenenti ai Gruppi consiliari di opposizione.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni relative all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula e il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 83 Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nella sala consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 84 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 85 Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del presente Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del presente Regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Presidente del Consiglio dispone l'invio di copia del presente Regolamento agli organismi di partecipazione popolare e di decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Difensore Civico.
5. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del presente Regolamento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Durata in carica del Consiglio
- Art.3 - Luogo delle adunanze consiliari
- Art.4 - Adunanze aperte
- Art.5 - Divieto di mandato imperativo
- Art.6 - Esercizio del mandato elettivo
- Art.7 - Funzioni rappresentative dei Consiglieri Comunali
- Art.8 - Indennità

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.9 - Sedute
- Art. 9 bis - Presidenza delle adunanze
- Art.10 - Convocazione
- Art.11 - Sedute di prima convocazione
- Art.12 - Sedute di seconda convocazione
- Art.13 - Ordine del giorno
- Art.14 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
- Art.15 - Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art.16 - Deposito degli atti
- Art.17 - Adunanze
- Art.18 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

TITOLO IV

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art.19 - Diritti dei Consiglieri
- Art.20 - Diritto di iniziativa
- Art.21 - Emendamenti
- Art.22 - Diritto di presentare interrogazioni e mozioni
- Art.23 - Mozioni
- Art.24 - Svolgimento delle mozioni
- Art.25 - Emendamenti alle mozioni
- Art.26 - Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art.27 - Votazioni delle mozioni
- Art.28 - Interpellanze
- Art.29 - Svolgimento delle interpellanze
- Art.30 - Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni
- Art.31 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art.32 - Diritto di informazione e accesso agli atti
- Art.33 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art.34 - Persone ammesse nella sala consiliare -
Comportamento del pubblico
- Art.35 - Dei poteri di polizia nella sala consiliare
- Art.36 - Sanzioni disciplinari
- Art.37 - Tumulto in aula
- Art.38 - Segreteria dell'adunanza
- Art.39 - Verbali

- Art.40 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione
- Art.41 - Scrutatori: designazione e funzioni

Art.42 - Dei posti e degli interventi
Art.43 - Verifica del numero legale - Sedute deserte
Art.44 - Inizio dei lavori
Art.45 - Comportamento dei Consiglieri
Art.46 - Astensione obbligatoria
Art.47 - Responsabilità personale - Esonero
Art.48 - Svolgimento degli interventi
Art.49 - Durata degli interventi
Art.50 - Fatto personale
Art.51 - Pregiudiziali e sospensive
Art.52 - Chiusura della discussione
Art.53 - Termine dell'adunanza
Art.54 - Norma finale

TITOLO VI DELLE VOTAZIONI

Art.55 - Sistema di votazione
Art.56 - Ordine della discussione e della votazione
Art.57 - Annullamento e rinnovo della votazione
Art.58 - Mozione d'ordine
Art.59 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
Art.60 - Dichiarazione di voto
Art.61 - Esito delle votazioni

TITOLO VII COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.62 - La competenza esclusiva
Art.63 - Conflitti di attribuzione

TITOLO VIII LE DELIBERAZIONI

Art.64 - Forma e contenuti
Art.65 - Approvazione - Revoca - Modifica
Art.66 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO IX GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art.67 - I Gruppi consiliari
Art.68 - Conferenza dei Capigruppo
Art.69 - Commissioni consiliari
Art.70 - Istituzione e composizione delle Commissioni consiliari consultive permanenti
Art.71 - Funzioni delle Commissioni consiliari consultive permanenti
Art.72 - Funzionamento delle Commissioni consiliari consultive permanenti
Art.73 - Notizie sull'insediamento
Art.74 - Convocazione
Art.75 - Validità delle sedute e delle decisioni
Art.76 - Partecipazione degli Amministratori
Art.77 - Segreteria - Verbalizzazione
Art.78 - Assegnazione affari
Art.79 - Indagini conoscitive
Art.80 - Sedute delle Commissioni
Art.81 - Commissioni temporanee e speciali

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art.82 - Interpretazione del Regolamento
Art.83 - Pubblicità
Art.84 - Entrata in vigore

Art.85 - Diffusione